

Codice DB1014

D.D. 30 settembre 2013, n. 404

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti denominate, rispettivamente, "Rul 1", "Rul 2", "Lil", "Fusalas 1", "Fusalas 2" e "Falasca", ubicate nel Comune di Varisella (TO).

Il Comune di Varisella (TO), con nota in data 15 giugno 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle seguenti aree di salvaguardia:

- sorgenti "Rul 1", "Rul 2", "Lil", "Fusalas 1" e "Fusalas 2" – ubicate nel versante orografico sinistro del sottobacino del Rio del Lupo – nella particella catastale n. 79 del foglio di mappa n. 16 censiti al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Falasca", ubicata nel versante idrografico destro del sottobacino del Rio Creus e Carmus, a monte della borgata Moncolombone – nelle particelle catastali n. 89 e 174 del foglio di mappa n. 14 censiti al C.T. del medesimo Comune;

Le proposte di definizione presentate sono state individuate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che, tramite il calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale determinata per ciascuna sorgente, ha evidenziato i seguenti gradi di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati:

- sorgenti "Rul 1", "Rul 2", "Lil", "Fusalas 1" e "Falasca", vulnerabilità elevata (classe A);
- sorgente "Fusalas 2", vulnerabilità media (classe C).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti "Rul 1", "Rul 2", "Lil", "Fusalas 1" e "Fusalas 2":

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dalle opere di presa;
- zona di rispetto ristretta, unica, di forma trapezoidale, con una superficie totale pari a 198.273 metri quadrati ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla scaturigine più a monte ("Rul 1"); tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta delle scaturigini più a valle ("Fusalas 1" e "Fusalas 2");
- zona di rispetto allargata, unica, di forma poligonale, con una superficie totale pari a 975.454 metri quadrati ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente "Falasca":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, con una superficie totale pari a 36.256 metri quadrati ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tale areale ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, con una superficie totale pari a 1.707.373 metri quadrati ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle tavole "Elaborato cartografico n. 3 – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte per le sorgenti Rul 1, Rul 2, Lil, Fusalas 1 e Fusalas 2 su base catastale e CTR – scala Base catastale 1:2.000" e "Elaborato cartografico n. 4 – Planimetria delle aree di salvaguardia

proposte per la sorgente *Falasca* su base catastale e CTR – scala Base catastale 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono interamente nel territorio del Comune di Varisella (TO) che le ha approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 11 febbraio 2013.

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Varisella “Aree agricole”; tuttavia, con nota in data 5 gennaio 2013 il Sindaco ha dichiarato che per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali tali terreni ricadono in ambito montano e non risultano essere mai stati soggetti ad attività di sfruttamento agricolo intensivo e/o connesse all’allevamento di bestiame. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d’uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

In merito alle proposte presentate, l’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè – S.S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 23 novembre 2012, ha espresso parere favorevole rilevando che l’andamento storico della qualità dell’acqua prelevata dalle sorgenti risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e che la stessa può quindi essere destinata al consumo umano.

Anche l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 23 aprile 2013, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle sei sorgenti presentate evidenziando che nell’area in esame, localizzata in una zona caratterizzata da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Con la determinazione n. 360-165923, in data 22 luglio 2002, la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Varisella (TO) – soggetto gestore dell’acquedotto – alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sei sorgenti in argomento.

Successivamente, con la determinazione n. 666-231064, in data 12 settembre 2003, la Provincia di Torino ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27, in data 4 luglio 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

vista la determinazione n. 360-165923, in data 22 luglio 2002, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Varisella (TO) – soggetto gestore dell'acquedotto – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sei sorgenti in argomento;

vista la determinazione n. 666-231064, in data 12 settembre 2003, con la quale la Provincia di Torino ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè – S.S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 23 novembre 2012 – prot. n. 0112272;

vista la nota del Sindaco del Comune di Varisella (TO), in data 5 gennaio 2013, con la quale dichiara che le aree di salvaguardia ricadono in ambito montano e pertanto non sono attuate attività agricole intensive e/o connesse all'allevamento di bestiame;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Varisella (TO) n. 7, in data 11 febbraio 2013, di approvazione delle proposte di definizione in argomento;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 23 aprile 2013 – prot. n. 37295;

vista la nota, in data 15 giugno 2013 – prot. n. 1679 del Comune di Varisella (TO), di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia di sei sorgenti denominate, rispettivamente, “*Rul 1*”, “*Rul 2*”, “*Lil*”, “*Fusalas 1*”, “*Fusalas 2*” e “*Falasca*”, ubicate nel Comune di Varisella (TO), sono definite come risulta nelle tavole “Elaborato cartografico n. 3 – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte per le sorgenti *Rul 1*, *Rul 2*, *Lil*, *Fusalas 1* e *Fusalas 2* su base catastale e CTR – scala Base catastale 1:2.000” e “Elaborato cartografico n. 4 – Planimetria delle aree di salvaguardia proposte per la sorgente *Falasca* su base catastale e CTR – scala Base catastale 1:2.000”, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore del servizio acquedottistico, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Comune di Varisella) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Varisella affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone